

Regolamento prestazioni

In vigore dal 1° gennaio 2024

Art. 1 -Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le attività e le prestazioni dell'Organismo Bilaterale Nazionale OBNMetalsind (di seguito OBN) sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Gestione del 20 ottobre 2017, così come aggiornate dalle deliberazioni del Consiglio di Gestione del 31 ottobre 2023.

Art. 2 - Beneficiari

Le attività e le prestazioni previste dall'OBN al successivo punto 3) lett. a) e b) saranno erogate esclusivamente in favore delle aziende, e dei relativi dipendenti, in forza alla data della richiesta, che hanno proceduto al versamento dei contributi, nelle misure previste dal CCNL 3 giugno 2010.

Art. 3 – Dotazione economica per l'erogazione delle prestazioni.

Vengono definite le seguenti prestazioni con i relativi budget di spesa:

- a) Assegni di merito, con una dotazione di euro 70 mila;
- b) Contributo per il sostegno alle imprese che accolgano stagisti e tirocinanti, con una dotazione di euro 5 mila.

Art. 4 - Capienza dei fondi

Nell'erogazione delle prestazioni in base al verbale di Accordo del 20 ottobre 2017, non si potrà eccedere la capienza dell'impegno di spesa come definito al precedente punto 3).

Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse da una dotazione ad altra saranno deliberate del Comitato di gestione, anche tenendo conto delle richieste pervenute in merito alle attività e prestazioni individuate al precedente punto 3).

Art. 5 - Attività e prestazioni

Le prestazioni dell'OBN previste dal punto 3) di cui sopra sono regolamentate nei modi e termini seguenti.

1) Assegni di merito

A. Destinatari

Sono destinatari degli assegni di merito:

- a) I dipendenti dell'azienda, in forza alla data della domanda, che abbiano terminato uno dei cicli di studio nell'anno scolastico o accademico 2022/2023, definiti al successivo punto C);
- b) Il/la figlio/a o i/le figli/e di dipendenti, in forza alla data della domanda, che abbiano terminato uno dei cicli di studio nell'anno scolastico o accademico 2022/2023, definiti al successivo punto C);
- c) I cicli di studio previsti sono:
 - diploma di scuola media inferiore;
 - diploma di scuola media superiore;
 - laurea triennale;
 - laurea magistrale.

B. Condizioni

1. Per beneficiare dell'assegno di merito, i lavoratori devono essere dipendenti di aziende che hanno proceduto alla contribuzione all'OBN secondo le modalità previste dal CCNL 3 giugno 2010. Tale condizione si estende anche in caso di domanda presentata per conto dei soggetti di cui al punto b) della precedente lettera A).
 2. Il/i richiedente/i ha/hanno conseguito una votazione finale di almeno il 70% del voto massimo previsto per il ciclo di studi terminato.
 3. Rientrare nella graduatoria individuata dall'apposito comitato.
- In caso di parità dei requisiti di cui ai punti 2 e 3), prevale la cronologia della data di presentazione di ciascuna domanda.

C. Misura dell'assegno di merito.

Il valore dell'assegno viene definito in euro cinquecento con votazione non superiore a 80 centesimi e a euro ottocento per voto superiore a 80 centesimi (per votazioni non espresse in centesimi si provvederà al necessario riproporzionamento dei voti conseguiti).

D. Contingentamento

In fase di prima attuazione del presente regolamento potranno essere erogati assegni di merito nel massimo n. di 90.

E. Comitato Paritetico.

Viene costituito un comitato tecnico paritetico, composto da n. 4 rappresentanti (2 per Unionmeccanica – 1 per parte Fim e Uilm), per l'istruttoria delle domande e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il comitato dovrà istruire le pratiche e predisporre il relativo elenco in base all'ordine di arrivo delle domande presentate entro i termini previsti.

F. Domanda e termini di presentazione.

Per beneficiare del contributo previsto i soggetti destinatari di cui alla lettera A) dovranno inviare alla PEC obn@pec.it la seguente documentazione:

- domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore in proprio, o per conto del proprio figlio/a, figli/e, che dall'azienda e reperibile on line sul sito www.obnmetalsind.it;
- idonea documentazione dell'Ente interessato al rilascio della qualificazione conseguita, da cui risulti la votazione ottenuta.
- in caso di domanda relativa a titoli di studio conseguiti da figli dei dipendenti, la copia dello Stato di famiglia o in alternativa il frontespizio del 730 da cui si evinca con certezza il fatto che il richiedente sia figlio/a del dipendente che presenta la domanda;
- copia Libretto Unico del Lavoratore.

N.B. Nel caso di richieste riguardanti più beneficiari sarà necessario presentare domanda per ognuno di essi.

Il periodo di presentazione delle domande viene stabilito a partire dal 29 gennaio 2024 con scadenza al 24 marzo 2024.

G. Erogazione dell'assegno di merito.

Le domande per l'ottenimento dell'assegno di merito verranno esaminate dal Comitato tecnico Paritetico entro e non oltre 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.

L'assegno di merito è erogato dal Consiglio di Gestione direttamente all'azienda. Sarà poi cura della stessa provvedere all'inserimento dell'importo erogato direttamente in busta paga del lavoratore, secondo le modalità previste dalla legge.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata di cui all'art. 3 lettera A).

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di sussidio entro 15 giorni dall'approvazione.

H. Trattamento fiscale.

Gli assegni di merito di cui al presente Bando non godono di agevolazioni a livello tributario. Sono assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del DPR 917/86.

I. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei partecipanti al bando di concorso per l'assegnazione degli assegni di merito per l'Anno Scolastico (o Accademico) 2022/2023 saranno trattati in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") come da specifica informativa allegata al modulo della domanda di partecipazione di cui costituisce parte integrante.

Con la presentazione della domanda di ammissione l'interessato dichiara di aver preso visione della predetta informativa, di averla condivisa anche con il/i proprio/i figlio/i, dovendo richiedere per questo/i ultimo/i la Borsa di Studio per il conseguimento del Titolo di studio per l'Anno Scolastico (o Accademico) 2022/2023, e di averne ottenuto il relativo consenso al trattamento dei dati personali e/o particolari.

2) CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO).

A. Destinatari.

Sono destinatarie della suddetta misura le aziende (quale soggetto ospitante) che hanno in corso nel periodo decorrente dalla data del 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), secondo le rispettive normative regionali di riferimento, rivolti a:

- 1) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015;
- 2) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
- 3) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991).

B. Condizioni

Il contributo è previsto per i tirocini di durata non inferiore a tre mesi.

In caso di tirocini di durata superiore, e comunque non oltre il limite di sei mesi, il contributo è incrementato come al successivo punto C.

C. Misura del contributo

La misura del contributo è fissata in euro 500,00 per i tirocini pari a mesi tre con orario full-time.

Per i tirocini full-time superiori a tre mesi il contributo è incrementato di euro 100,00 per ogni mese successivo fino a un massimo di sei mesi (euro 800,00).

Per i tirocini part-time il contributo è proporzionalmente ridotto in misura pari all'orario previsto secondo la durata del tirocinio e nel rispetto del limite massimo di sei mesi.

D. Contingentamento

In fase di prima attuazione del presente regolamento potranno essere erogati contributi complessivi per un ammontare pari a euro 2.000,00 per i tirocini non superiori a mesi sei, euro 3.000,00 per i tirocini di durata superiore.

L'azienda potrà richiedere, nel periodo previsto al precedente punto A), contributi per un numero massimo di tirocinanti pari a due fino a 50 dipendenti, tre tirocinanti oltre i 50 dipendenti e fino a 100 dipendenti, 4 tirocinanti oltre i 100 dipendenti.

F. Domanda.

Per beneficiare del contributo previsto i soggetti destinatari di cui alla precedente lettera A) dovranno presentare domanda, redatta su apposita modulistica sottoscritta dall'azienda e dal tirocinante, alla PEC obn@pec.it. Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- Visura camerale con certificazione di vigenza;
- Copia della convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, secondo la relativa regolamentazione regionale di riferimento;

- Autocertificazione di avvenuto tirocinio sottoscritta anche dal tirocinante.
È in facoltà di OBN richiedere ulteriore documentazione.
La domanda va presentata entro 30 giorni dalla fine del tirocinio.

E. Erogazione del contributo.

Il contributo è erogato all'azienda richiedente entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata di cui all'art.3 lettera A) nelle modalità previste dal punto D) (Contingentamento).

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di contributo.

Art. 6 - Decorrenza e durata.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Roma, 31 ottobre 2023